

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO HOUSE PROVIDING

Premesse

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di Marzo, in Pescara, Via Tiburtina Km 229+100, c/o Aeroporto D'Abruzzo,

A.R.A.P., Ente Pubblico Economico, rappresentata dal Geom. Leombroni Giampiero, in qualità di Commissario Straordinario, giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 68 del 03.12.2015, nato a Chieti, il 21/05/1946, c.f. LMBGPR46E21C632P, domiciliato per la carica sociale a presso la sede legale di A.R.A.P.,

Affida

a ARAP Servizi S.r.l. con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, c.f. 02153930686, rappresentata dal dott. Giuseppe Cellucci, in qualità di Amministratore Unico pro tempore, nato a Atessa (CH), il 15/05/1963, c.f. CLLGPP63E15A485L, domiciliato a per la carica presso la sede legale, d'ora in poi "Gestore"

che Accetta

il diritto esclusivo di esercitare la gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di A.R.A.P.

Il Gestore provvede alla gestione in regime di affidamento in house providing in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 dello statuto sociale vigente.

La durata dell'affidamento è stabilita al successivo art. 3, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

ELEZIONE DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto in Pescara c/o Aeroporto D'Abruzzo, Via Tiburtina, Km 229,100, all'interno della sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara.

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r. o a mezzo pec.

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I: Disposizioni Generali**ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E PERIMETRO DEL SERVIZIO

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dalla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo, nonché la gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, servizio di fognatura e

 **A.R.A.P.**
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolanciano, 75
66124 PESCARA
P. IVA 02153930686

depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, servizio di trattamento rifiuti liquidi, attraverso l'utilizzo dei relativi impianti tecnologici e relative reti per il convogliamento delle acque nere, bianche e miste e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di A.R.A.P..

La consistenza fisica e lo stato d'uso e manutenzione degli impianti saranno riportati in un inventario che sarà redatto al momento della consegna. Si conviene che detto inventario verrà aggiornato ogni anno a cura del Gestore e sotto la supervisione del Comitato Tecnico, onde riportarvi gli incrementi/decrementi cui saranno eventualmente soggetti gli impianti, nonché lo stato di manutenzione e conservazione degli stessi.

L'ARAP si riserva di inserire in convenzione ulteriori impianti e reti per i quali verrà redatto analogo inventario al momento della consegna.

Formano oggetto della Convenzione l'esercizio complessivo degli impianti di cui sopra ed in particolare, la conduzione, la manutenzione ed il controllo, oltre a tutte le prestazioni tecnico commerciali ad esse connesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, nonché ricerca e controllo perdite, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici e assimilabili, industriali e agricoli;
- realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
- realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le eventuali acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l'invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura;

Alla gestione del servizio di trattamento rifiuti liquidi, si provvederà attraverso l'istituzione di un ufficio commerciale e contabile appositamente dedicato, ed in particolare:

- promozione e commercializzazione dei rifiuti liquidi compatibili con gli impianti ed i processi depurativi disponibili;
- redazione di contratti con gli smaltitori o con intermediari di commercializzazione rifiuti previo adeguata procedura di controllo di affidabilità finanziaria e serietà gestionale;
- controllo cartaceo ed analitico preventivo e gestionale dei rifiuti conferiti;
- registrazione e denuncia dei rifiuti come per Legge, utilizzando appositi software in grado di essere integrabili nella gestione di più unità operative;
- pretrattamenti e trattamenti con utilizzo di reagenti utili a ricondurre i reflui di processo da rifiuto entro limiti compatibili con i successivi processi depurativi biologici;

A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LOMBARDI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
P. IVA 02153930686

- controllo contabile e finanziario sulla commercializzazione, utile ad evitare accumulo di crediti verso il Gestore, con particolare prevenzione verso sofferenze non esigibili, anche attraverso forme di garanzia bancarie.

Il Gestore è autorizzata ad utilizzare, per l'intera durata della Convenzione, le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, nonché quelle reperibili sul territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario - nel quadro delle norme vigenti - l'alimentazione attuale.

Il Gestore acquisirà l'inventario delle fonti corredato della documentazione disponibile inerente lo stato delle concessioni o autorizzazioni in atto.

Viene posto a carico del Gestore l'istruttoria in vista della regolarizzazione dei diritti d'uso dell'acqua secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei relativi canoni.

Il Gestore provvederà a sua cura ed onere ad effettuare tutte le analisi di processo, di controllo e di classificazione dei rifiuti prodotti, previsti dalla normativa vigente in materia. Tali analisi potranno essere svolte, ove opportuno, anche da terzi in ragione di trasparenza.

Il Gestore dovrà dotarsi di personale qualificato o riqualificato all'interno delle attuali maestranze, in modo da corrispondere direttamente alle normali attività gestionali.

Si potrà ricorrere ad attività esternalizzate, solo nel caso di attività estemporanee ove è richiesta particolare specializzazione non riconducibile alle competenze interne, od in caso di evidente economicità gestionale.

Dovrà dotarsi inoltre di adeguate strutture e mezzi necessari alle attività dirette di gestione.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione, nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia.

Il Gestore garantirà la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e trasparenza, fermo restando altresì l'obbligo da parte dello stesso del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Per l'esecuzione del servizio affidato, A.R.A.P. concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le reti, come disciplinato nel successivo art. 8 (DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO).

Il Gestore terrà sollevati e indenni A.R.A.P., nonché il personale dipendente del suddetto Ente, da ogni responsabilità connessa con la gestione dei servizi stessi.

La gestione è a rischio del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha durata fino a revoca, con decorrenza dal 31/03/2016, come da verbale di consegna del servizio che sarà opportunamente redatto.

ART. 4 - ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.

Al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali, di competenza di competenza di tutte le Unità Territoriali.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
P. IVA 02153930686

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del servizio secondo le disposizioni di legge, della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

La presente convenzione impegna il Gestore ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti degli utenti, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale utilizzo delle fonti e il riutilizzo della risorsa idrica.

Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, ed è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.

Il Gestore risponde in via esclusiva dei danni derivanti ai terzi, per ragioni legate alla non corretta gestione del servizio e/o manutenzione delle opere inerenti il servizio, ovvero per qualsivoglia omissione di attività, avuto riguardo alla natura pubblica del servizio.

Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se restano di proprietà di A.R.A.P., e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dalla medesima.

Nell'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e altre leggi di riferimento in materia.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Le parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di ammissione del Gestore ad eventuali procedure concorsuali.

Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere la gestione alle condizioni fissate dalla Convenzione ed in particolare quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio in violazione del successivo art.11 (DIVIETO DI SUBCONCESSIONE), nonché l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

A.R.A.P. potrà sempre procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure del Controllo Analogico in capo ad A.R.A.P.. In tal caso, A.R.A.P. procederà immediatamente ad inviare formale diffida ad adempiere al Gestore.

ART. 7 - RECESSO

A.R.A.P. potrà recedere liberamente dalla presente convenzione, previo preavviso di 12 mesi a mezzo raccomandata A.R. o pec.


A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP SERVIZI S.r.l.
Via Passolanciano, 75
05124 PESCARA
P. IVA 02153930686

ART. 8 – DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

Gli impianti, le infrastrutture idriche e reti affidate in gestione, comprese le relative aree di pertinenza ed anche le opere in corso di realizzazione, sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al Gestore, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dalla Legge.

La consistenza iniziale è quella risultante dalla Ricognizione delle Infrastrutture di cui al verbale che sarà redatto all'atto del passaggio di consegna.

Il Gestore accetta gli impianti e le infrastrutture di cui sopra, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

A.R.A.P. consegnerà al Gestore, al momento dell'immissione in possesso, tutti i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

Il Gestore si impegna a conservare le opere, gli impianti e le reti in maniera adeguata alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza.

Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente ad A.R.A.P. un canone di concessione il cui importo e le relative modalità di erogazione di cui al successivo Art. 9

ART. 9 – CANONE DI CONCESSIONE IN FAVORE DI A.R.A.P

Il Gestore è tenuto a versare annualmente ad A.R.A.P. un canone di concessione, determinato in misura pari al 10% del fatturato rinveniente dalla gestione complessiva del servizio affidato.

La corresponsione di detto canone avverrà in rate semestrali posticipate

ART. 10 – OBBLIGAZIONI VERSO TERZI

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà dell'eventuale Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente la gestione degli impianti e delle reti oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge.

ART. 12 – IMPOSTE, TASSE E CANONI

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali.

Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente Convenzione.

ART. 13 – PIANO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI

Il Gestore dovrà curare, a propri oneri e spese, la conservazione dei beni oggetto di affidamento in gestione, mediante adozione ed esecuzione di un Piano di manutenzione ordinaria e predittiva, fatti salvi gli interventi

A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero **LEOMBRONI**

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Pussolanciano, 75
05124 PESCARA
P. IVA 02153930686

di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale, il cui onere viene posto a carico di A.R.A.P., quale Ente competente a deliberare sulle modalità d'intervento, compresa la definizione delle eventuali fonti di finanziamento necessarie.

a. **MANUTENZIONE ORDINARIA**

La manutenzione ordinaria è posta a carico di A.R.A.P. Servizi S.r.l. ed è costituita da operazioni di manutenzione e riparazione, per le quali si sostengono spese di natura ricorrente a titolo di pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzioni di parti di macchine deteriorate dall'uso, verniciatura ringhiere e parti metalliche, verniciatura locali ed edifici, ripristino impermeabilizzazioni, pulizia vasche, manutenzioni del sito (decespugliazione, tosatura prati, potature varie e manutenzione del verde in genere), rifacimento intonaci, sostituzione/riparazione pozzetti, grate carrabili, sostituzione cuscinetti ed organi di tenuta, ingrassaggi, sostituzione e rabbocchi olii lubrificanti e dielettrici, sostituzione cinghie di trasmissione e catene, sostituzione diffusori aria, filtri, sostituzione contattori elettrici, fusibili, termici di sicurezza, manutenzione quadri elettrici, ecc.

b. **MANUTENZIONE PREDITTIVA**

Le manutenzioni possono essere oggetto di programmazione in funzione dei tempi di utilizzazione delle strutture e degli impianti. Le riparazioni da affrontare dovranno essere ragionevolmente previste (sostituzione preventiva di cuscinetti, cinghie, tenute meccaniche, giranti per pompe, ecc.). Si procederà o meno alla sostituzione preventiva in funzione di criteri di efficienza, economicità e del rapporto costi benefici.

In ogni caso il Gestore dovrà provvedere ad una ricognizione semestrale documentata di tutte apparecchiature installate, per le necessarie verifiche di funzionalità e prevenzione.

Le esigenze di manutenzione predittiva devono essere sottoposte a preventiva approvazione da parte del Comitato Tecnico appositamente costituito, che delibererà sui tempi e modalità di intervento.

Entro dicembre di ogni anno, il Gestore provvederà ad inoltrare al Comitato Tecnico una relazione relativa alle necessità di manutenzione straordinaria programmabili per l'anno seguente. Il Comitato Tecnico dovrà esprimersi sulle stesse entro il successivo mese di febbraio, indicando le modalità tecnico economiche di intervento.

c. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria è posta a carico di A.R.A.P., su segnalazione di A.R.A.P. Servizi S.r.l., ed è costituita da interventi che comportano un aumento significativo e tangibile della produttività o vita utile dell'impianto o sezione di impianto, o sostituzioni di parti complete sia strutturali che tecnologiche, ove non convenientemente riparabili, quali sostituzione pompe, sostituzioni di parti complete di macchine ed apparecchiature, quadri elettrici, motoriduttori, compressori, soffianti, sistemi di diffusione, griglie, nastri trasportatori, coclee, ponti di traslazione, nastropresse, centrifughe, filtropresse, serbatoi, silos, tubazioni, recinzioni, vasche, cancelli, ecc.

ADEGUAMENTI FUNZIONALI

Nel caso di adeguamenti funzionali che si rendessero necessari per la messa a norma degli impianti, ovvero per motivi di sicurezza ed efficienza, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione al Comitato Tecnico, che delibererà sui tempi e modalità di intervento, in funzione dell'urgenza.

ART. 14 – COMITATO TECNICO

E' prevista l'istituzione di un Comitato Tecnico, composto da 3 membri, designati di comune accordo tra le parti, riservandosi A.R.A.P. la maggioranza dei componenti e l'individuazione tra gli stessi del Coordinatore.

Il Comitato Tecnico agirà di concerto con l'Amministratore Unico della società, con il compito di esaminare lo stato funzionale degli impianti ed esprimere pareri tecnici preventivi in merito agli aspetti tecnologici ed impiantistici, oltre che pareri autorizzativi in merito agli interventi di manutenzione straordinaria, programmata ed adeguamenti funzionali.

ART. 15 - INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI

Ogni intervento che si intende realizzare in difformità al Piano di manutenzione ordinaria, straordinaria, predittiva e di adeguamento funzionale, deve essere preventivamente autorizzato da A.R.A.P., previo parere del Comitato Tecnico, per il quale, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, potranno essere individuati, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione.

Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione ad A.R.A.P. e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa al Comitato Tecnico entro e non oltre il giorno lavorativo successivo all'inizio lavori. Nella documentazione suddetta il Gestore dà conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso un necessario l'intervento e ne fornisce i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

ART. 16 – AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE

Il Gestore è obbligato ad aggiornare la Ricognizione delle infrastrutture e degli impianti affidati in gestione alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Capo III: Tariffa del servizio idrico integrato

ART. 17- DETERMINAZIONE TARIFFARIA

La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio oggetto della presente Convenzione. Essa è determinata da A.R.A.P. ed è riscossa dal Gestore.

Quale norma transitoria si prevede che, fino a definizione e chiarimenti, da parte delle competenti istituzioni, in merito al ruolo attribuibile ad A.R.A.P. all'interno del S.I.I., restano in vigore le tariffe ed i criteri vigenti sino alla data del 30/03/2016.

La tariffa sarà comunque soggetta a revisione ordinaria ed al conseguente aggiornamento con cadenza annuale.

A.R.A.P. potrà stabilire mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo alla Convenzione, le tariffe da applicare, determinate sulla base della qualità e quantità dei reflui, nonché in casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

In sede di revisione ordinaria della tariffa, A.R.A.P. verificherà:

A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LOMBARDI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolanetano, 75
65124 PESCARA
P. IVA 02153930686

- a) l'importo della spesa per gli investimenti sostenuta per il raggiungimento di ogni singolo standard tecnico e l'importo del totale del capitale investito;
- b) il raggiungimento degli standard tecnici;
- c) il raggiungimento degli standard organizzativi;
- d) l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione;
- e) l'esatto importo dei ricavi conseguiti;
- f) l'entità dei volumi fatturati;
- g) l'esatto importo dei costi operativi effettivi sostenuti.

Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari derivanti dalla predisposizione tariffaria di cui al precedente comma, costituiscono il totale esclusivo dei proventi oggetto della presente Convenzione, e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere riconosciuto.

Nel caso in cui A.R.A.P. non provveda alla determinazione tariffaria secondo le scadenze previste, il Gestore ha la facoltà di trasmettere allo stesso Ente istanza di aggiornamento tariffario.

ART. 18 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa annua è applicata dal Gestore a partire dalla data di approvazione di A.R.A.P.

Prima della determinazione di cui sopra, si continuano ad applicare la tariffa approvata per l'anno precedente o, laddove non ancora approvata, quella applicata nell'anno precedente senza variazioni.

ART. 19 - REVISIONE DELLA TARIFFA

Nella predisposizione ordinaria della tariffa, secondo la metodologia di cui all'art. 17 (DETERMINAZIONE TARIFFARIA) sono determinate anche le componenti a conguaglio delle annualità pregresse, da inserire nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore.

Capo IV: Controllo

ART. 20 - CONTROLLO DA PARTE DI ARAP

A.R.A.P. esercita sulle attività del Gestore il Controllo Analogico, come da statuto societario, anche al fine di:

- a) verificare la presenza, per tutto la durata della concessione, delle condizioni legittimanti l'affidamento del servizio;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dall'affidamento;
- c) assicurare la corretta applicazione della tariffa;
- d) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte di A.R.A.P., del corretto esercizio del servizio. A tal fine A.R.A.P., tramite i propri responsabili, ovvero tramite tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore, può accedere in qualunque momento presso le sedi amministrative ed operative del Gestore nonché agli impianti a lui concessi.


A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolanciano, 75
05124 PESCARA
P. IVA 02183930686

Il Gestore ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo che verranno richieste. A.R.A.P. può procedere inoltre ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 21 - COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE

Il Gestore è obbligato a fornire ad A.R.A.P., le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti inerenti la gestione, al fine di permettere le attività di controllo di cui al precedente art. 20. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Gestore deve trasmettere: il Piano di Manutenzione ed Adeguamenti Funzionali secondo i criteri individuati nel precedente art. 13, il bilancio di gestione dell'ultimo esercizio, il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario predisposti secondo la normativa vigente, tutti i dettagli tecnici di esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno di rendicontazione, tutti gli elementi qualitativi rilevati per l'anno di rendicontazione relativamente ai controlli sulla qualità dell'acqua potabile e sugli scarichi, nonché i dati inerenti alla produzione dei fanghi di depurazione.

ART. 22 - OBBLIGHI

Attraverso la stipula della convenzione, il Gestore assume anche i seguenti obblighi:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, previsti dalla Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate da A.R.A.P., curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- d) provvedere alla redazione ed attuazione del Piano di Manutenzione Ordinaria e Predittiva ed Adeguamenti Funzionali;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) trasmettere ad A.R.A.P. le informazioni tecniche ed economiche riguardanti gli aspetti della gestione, come disposto dall'art. 21 della Convenzione;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che A.R.A.P. ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione ad A.R.A.P. del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le eventuali prescrizioni diramate dagli Enti competenti;
- i) restituire ad A.R.A.P., alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le reti in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Manutenzione ed Adeguamenti Funzionali;


A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolanciano, 75
63124 PESCARA
P. IVA 02153930686

- j) prestare le garanzie assicurative previste dalla Convenzione;
- k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla Convenzione;
- l) proseguire nella gestione fino al subentro del nuovo Gestore;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione;
- n) assoggettarsi alle disposizioni e alle norme regolamentari approvate da A.R.A.P., assumendone gli adempimenti conseguenti, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.

A.R.A.P. si impegna, attraverso le proprie strutture appositamente individuate, alla redazione e stipula dei contratti con le aziende insediate all'interno dei vari nuclei di competenza, previa verifica della sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie in vista dell'insediamento.

ART. 23 – LIVELLI DI SERVIZIO

Gli obiettivi ed i livelli di servizio precisati dalla presente Convenzione sono definiti livelli minimi di servizio.

Al fine di garantire i livelli di servizio, il Gestore è tenuto a predisporre e ad adottare i seguenti documenti: Manuale di gestione, Manuale della Sicurezza, Sistema della Qualità ed il relativo manuale, il Piano di aggiornamento e gestione delle aree di salvaguardia, Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio e di emergenza idrica, Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, il Piano di Emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione reflui, il Piano di verifica della pressione in rete.

ART. 24 - CONTROLLO DI QUALITA' DA PARTE DEL GESTORE

Il Gestore, al fine della verifica del corretto esercizio della gestione affidata, nei confronti dell'utenza e della tutela dell'ambiente, è obbligato a dotarsi di un adeguato sistema tecnico di controllo.

In particolare, il Gestore dovrà attivare due sezioni specifiche del sistema tecnico di controllo, volte alla verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano ed industriale, e al controllo delle acque di scarico nei corpi recettori.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

ART. 25 - RESTITUZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI ALLA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa o di cessazione anticipata anche parziale, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore nonché quelle successivamente realizzate e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale degrado d'uso.


A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Pasquensiano, 75
63124 PESCARA
P. IVA 02153930686

Capo V: Poteri per assicurare il servizio

ART. 26 - INTERVENTO DI A.R.A.P.

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire la gestione, A.R.A.P. adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di A.R.A.P., gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da A.R.A.P. medesima.

Capo VI: Personale

ART. 27- PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito della gestione affidata: ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme.

E' esclusa qualsiasi responsabilità di A.R.A.P. per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Capo VII: Assicurazioni

ART. 28 – ASSICURAZIONE RCT E CALAMITA' NATURALI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a mezzo polizza rilasciata da una o più primarie compagnie assicuratrici, per un massimale almeno pari a quello previsto dalle polizze vigenti in costanza della precedente gestione scaduta alla data del 30/03/2016, salvo ulteriore verifica di congruità.

Inoltre deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa a protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, per un massimale almeno pari a quello previsto dalle polizze vigenti in costanza della precedente gestione scaduta alla data del 30/03/2016, salvo ulteriore verifica di congruità

Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, A.R.A.P. ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

Capo VIII: Risoluzione delle controversie

ART. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione.


A.R.A.P.
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LOMBRONI

ARAP SERVIZI s.r.l.
Via Passolunigiana, 75
65124 PESCARA
P. IVA 02153930686

Eventuali controversie verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara, egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale si potrà avvalere anche della documentazione prodotta dal collegio di conciliazione.

Il Collegio arbitrale avrà sede presso la sede sociale e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile con lodo non impugnabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 829 del Codice di Procedura Civile, nel termine di 180 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro.

Resta inteso che le spese per l'arbitrato, per la quota a carico del Gestore, non potranno essere riconosciute in tariffa.

Capo IX: Disposizioni Finali

ART. 30- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

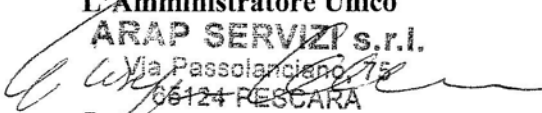
Il Gestore è tenuto ad avvalersi, per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all'Ente di Governo, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 31 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potranno essere modificati ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo di A.R.A.P. ed in accordo con il Gestore, per finalità utili al miglioramento del servizio.

A.R.A.P.
Il Commissario Straordinario

Azienda Regionale per le Attività Produttive
Il Commissario Straordinario
Giampiero LEOMBRONI

ARAP Servizi S.r.l.
L'Amministratore Unico
ARAP SERVIZI s.r.l.

Via Passolanciano 15
66124 PESCARA
P.IVA 02153930686

ARAP

Azienda Regionale Attività Produttive

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad Attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza
della Regione Abruzzo

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012, relativa all'affidamento della gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di A.R.A.P. ad ARAP Servizi S.r.l.

Ai fini di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. 194 – in vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento,

si rappresenta quanto segue

PREMESSO

che A.R.A.P. detiene la partecipazione totalitaria delle quote del capitale sociale della società "ARAP Servizi S.r.l.";

che l'indicata Società è stata costituita per perseguire la finalità di assicurare alle realtà industriali ed artigianali insediate nei nuclei di competenza delle varie Unità Territoriali, servizi avanzati di depurazione di reflui a matrice biologica e chimico/fisica, nonché di potabilizzazione per l'uso umano di fluenze di acque e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture ed impianti tecnologici di competenza A.R.A.P., dotandola di una struttura e caratteristiche adeguate ed in linea alle normative vigenti in termini di affidamento in house providing;

che con sottoscrizione della relativa Convenzione tipo, si provvederà ad affidare il servizio di gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza delle varie Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di A.R.A.P., con decorrenza 31/03/2016 e sino a revoca;

che la società "A.R.A.P. Servizi s.r.l." svolge prevalentemente la propria attività nei confronti di A.R.A.P., che esercita sulla stessa Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come da disposizione statutarie.

IL CONTESTO NORMATIVO

Sulla base della normativa vigente, atteso tra l'altro l'abrogazione, a seguito dell'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e della dichiarata incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, con Sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale, si ritiene possibile procedere all'affidamento del servizio di cui sopra direttamente alla società "ARAP Servizi S.r.l.", vista la natura e la struttura societaria della stessa.

In effetti a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. 112/2008, è venuto meno il principio dell'eccezionalità del modello "in house" per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,

ARAP

Azienda Regionale Attività Produttive

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad Attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza
della Regione Abruzzo

come ricordato dal Consiglio Di Stato nella sentenza 11 febbraio 2013, n. 762, con cui, in seguito all'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 ed alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, è stata riproposta sostanzialmente la disciplina abrogata dal referendum (sentenza 199/2012). Occorre sottolineare che nel caso in analisi non sussistono dubbi in merito al controllo analogo svolto da A.R.A.P. sulla società ARAP Servizi S.r.l. in quanto:

- A.R.A.P. detiene la totalità delle quote di partecipazione in ARAP Servizi s.r.l. e da statuto la partecipazione non è trasferibile;
- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte di A.R.A.P. è prevista dallo statuto (c.d. controllo analogo);
- la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento di A.R.A.P. nelle relative decisioni, così come previsto nello presente statuto e/o nella Convenzione di affidamento;
- la società opera prevalentemente con il proprio socio unico o per conto dello stesso (c.d. attività prevalente);
- la società è partecipata totalmente da A.R.A.P. che ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico con l'obiettivo di esercitare il potere di indirizzo e controllo della società.

LE RAGIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDAMENTO

Verificata, come sopra riportato, l'ammissibilità, ai sensi di legge, dell'affidamento diretto in *house providing* della gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di A.R.A.P., in relazione all'opportunità di carattere tecnico-amministrativo insita nell'affidamento della gestione del servizio alla propria partecipata, si ritiene che l'affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente, sotto il profilo sia dell'efficienza, sia dell'efficacia e sia dell'economicità, per le motivazioni come di seguito specificate:

- a. la scelta operativa consente di avere un ruolo maggiormente attivo nella gestione del servizio, giustificato dall'esistenza di un forte interesse pubblico in materia, data la valenza sociale, la dispersione dell'utenza potenziale sul territorio di competenza, la necessità di garantire un uso ottimale della risorsa idrica;
- b. l'affidamento in house permetterebbe di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze, con costi verificabili e sempre sotto controllo;
- c. per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;
- d. gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:
 - l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
 - il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
 - la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze;
 - la possibilità di condizionare l'attività programmatica e propositiva della partecipata totalitaria,

ARAP

Azienda Regionale Attività Produttive

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad Attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza
della Regione Abruzzo

- e. ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per l'Ente;
- f. la gestione condotta attraverso la precedente società di gestione CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.a. ha dimostrato la capacità di garantire sul piano tecnico/gestionale gli standard tecnici e organizzativi imposti dalla normativa vigente e recepiti nella Convenzione di affidamento. Il trasferimento del Know-how, delle professionalità e delle maestranze da CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.a. ad ARAP Servizi s.r.l. è funzionale all'obiettivo di mantenere e valorizzare il rilevante patrimonio tecnico/gestionale costituitosi durante la precedente gestione.

LE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE OGGETTO DI AFFIDAMENTO

La gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo, costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità, quali in particolare la necessità di essere continuo e senza ipotesi di interruzione, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario, infatti, garantire agli utenti che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura. Va ricordato che gli utenti devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

La Regione Abruzzo, a seguito della soppressione dell'Autorità d'Ambito nella forma del Consorzio dei Comuni (Legge 42/2010), con L.R. 9/2011 ha individuato nell'E.R.S.I (Ente Regionale Servizio Idrico Integrato) il soggetto unico che svolgerà i compiti e le funzioni svolte dagli Enti d'Ambito.

L'E.R.S.I individuerà gli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato. A.R.A.P. si propone quale referente ed interlocutore unico in relazione alla gestione del Servizio Idrico all'interno degli agglomerati industriali di propria competenza ed in tal senso sono in corso interlocuzioni con le competenti istituzioni, in vista di una definizione chiara ed univoca del ruolo istituzionale attribuibile in tal senso.

Nel merito delle caratteristiche della gestione, va rilevato come il settore idrico presenti caratteristiche e connotazioni tipiche del c.d. "monopolio naturale". Il dibattito sulla possibilità di garantire un'adeguata concorrenza tra gli operatori del settore è aperto da lungo tempo, tenuto conto delle peculiarità dello stesso e delle difficoltà a configurare un mercato aperto. Si ritiene, infatti, che tra i servizi a rete e di utilità pubblica, il servizio idrico è quello che probabilmente si presta meno all'introduzione della concorrenza nel mercato, rispetto ad altri settori quali quelli dell'elettricità, del gas e della telefonia. I motivi fondamentalmente sono quattro:

- a causa degli alti investimenti necessari, non è proponibile una rete duale (o plurima) di tipo fisico, presupposto fondamentale per una concorrenza *facility based*;
- le interconnessioni di rete fra bacini idrografici diversi sono limitate, circostanza che rende poco rilevante e poco praticabile la gestione della domanda attraverso il ricorso a fonti di offerta differenziate;
- l'alto costo di trasporto della risorsa idrica rispetto al suo prezzo di vendita finale non permette di estendere la competizione tra *providers* o fra impianti di depurazione distanti dal luogo di erogazione del servizio finale;
- per controllare il rischio di qualità e di danni alla salute pubblica, appare preferibile avere un solo *provider*, giacché l'inevitabile *blending* della risorsa nelle tubature, rende difficile la distinzione tra

ARAP

Azienda Regionale Attività Produttive

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad Attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza
della Regione Abruzzo

acque di qualità diversa, provenienti da fornitori diversi (*Arnaudo – Gestione giuridica delle acque e concorrenza nei servizi idrici, in “Mercato Concorrenza Regole”, n. 3 del 2003*)

CONCLUSIONI

Per quanto esposto, alla luce delle considerazioni ed analisi sopra svolte, con la presente relazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, si conferma che sussistono i requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento in *house providing* e che lo stesso rappresenti il modello più efficiente ed economico di organizzazione del servizio, giudicato preferibile e particolarmente conveniente rispetto al ricorso al mercato, sotto più profili, in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente con il soggetto affidatario; circostanza che consente un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto di un contratto;
- i costi del servizio risultano contenuti entro livelli accettabili rispetto al mercato esistente, realizzando A.R.A.P. Servizi s.r.l. una sorta di gestione in economia, parificabile a quella che l'Ente realizzerebbe con una gestione interna;
- sussiste la reale e concreta possibilità di elevare, a breve, la qualità e l'efficienza del servizio, a seguito della definizione chiara ed univoca, da parte delle competenti istituzioni, del ruolo istituzionale attribuibile ad A.R.A.P. quale referente ed interlocutore unico in relazione alla gestione del Servizio Idrico all'interno degli agglomerati industriali di propria competenza.

Pescara, 30/03/2016

A.R.A.P.
Il Commissario Straordinario
Giampiero Leombroni

ARAP
Azienda Regionale per le Attività Produttive
Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad Attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza della Regione Abruzzo
Sede Centrale

*Inviato esclusivamente tramite e-mail ai sensi
Dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 82/05.
Non seguirà trasmissione dell'originale ai sensi
dell'art. 45 del medesimo D.Lgs.*

Prot. n. 393 /Sede

Pescara, 01/04/2016

12 APR. 2016

Spett.le
ARAP Servizi S.r.l.
Via Passolanciano 75
65126 PESCARA

ARRIVO
PROT. 0014
12 APR. 2016

Oggetto: affidamento in gestione impianti gestiti in precedenza da CO.N.I.V.

L'ARAP con la presente nota affida, a far data dal 01/04/2016, la gestione amministrativa, tecnica, economica e commerciale dei servizi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi industriali, rifiuti tossici speciali e/o nocivi, depurazione acque addotte da fognatura, nonché trattamento rifiuti liquidi non addotti da fognatura e l'approvvigionamento, fornitura e distribuzione idrica negli agglomerati industriali, alla società ARAP Servizi S.r.l. a socio unico, partecipata al 100% e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dalla stessa ARAP.

La gestione sopra indicata sarà effettuata, oltre che nella sede operativa di Vasto, via Ciccarone n. 98/B, sui seguenti impianti:

- impianto di discarica controllata in località Bosco Motticce snc 66050 San Salvo (CH);
- impianto di depurazione in via Traversa C - zona industriale Val Sinello 66050 Montedorisio (CH);
- impianto di depurazione in zona industriale Punta Penna snc 66054 Vasto (CH);
- impianto di trattamento acque in viale Germania - zona industriale snc 66050 San Salvo (CH);
- impianto di depurazione in contrada Padula snc 86036 Montenero di Bisaccia (CB).

Seguirà nei prossimi giorni apposita convenzione.

Distinti saluti.



Il Commissario Straordinario
Giampaolo Deombroni